



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI
CASTELBALDO

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE**

REGOLAMENTO

per la disciplina delle ATTIVITÀ RUMOROSE

Rev. 0 del 12/06/2023

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART.2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	6
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	9
ART. 5 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	12
ART. 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	12
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	13
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI	15
ART.8 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	15
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	15
ART. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	15
ART.10 - ORARI	15
ART.11 - LIMITI MASSIMI	16
ART. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	16
ART. 13 - EMERGENZE	17
ART. 14 - LAVORI EDILI DI BREVE DURATA	17
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	17
ART.15 - DEFINIZIONI	17
ART. 16 - LOCALIZZAZIONE	18
ART.17 - LIMITI ED ORARI	18
ART.18 – PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONI.	19
TITOLO III° DISCOTECHE, SALE DA BALLO, PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	20
ART. 19 – LIMITI MASSIMI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA	20
ART. 20 – LIMITI ACUSTICI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA E VERSO EDIFICI CONTIGUI	20
ART. 21 – PERMESSO DI COSTRUIRE – CERTIFICATO DI COLLAUDO	20
ART. 22 - ORARIO	21
ART. 23 – ESTENSIONE DI ORARIO	21
ART. 24 - REVOCA	22
ART. 25 – ESERCIZI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREMINENTE	22
ART. 26 – DEROGHE ALL’ORARIO	22
ART. 27 – PUBBLICI ESERCIZI CAUSA DI DISTURBO	22
ART. 27-BIS – PRESENTAZIONE E GESTIONE DEGLI ESPOSTI	22

TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	24
ART. 28 – MACCHINE DA GIARDINO	24
ART. 29 – MOTORI PER IRRIGAZIONE E SIMILI	24
ART. 30 - ALTOPARLANTI	25
ART. 31 - CANNONCINI ANTISTORNO	25
ART. 32 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	25
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	26
ART. 33 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	26
ART. 34 – IMPIANTI TECNICI	26
TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	27
ART. 35 - GENERALITÀ	27
ART. 36 – SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO	27
ART. 37 - DEROGHE	27
ART. 38 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI ALLARME	27
TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	29
ART. 39 - ACCERTAMENTI	29
ART.40 - MISURAZIONI E CONTROLLI	29
ART. 41 - SANZIONI	29
ART. 42 - ABROGAZIONI	30

Allegati:

- 1) Sanzioni previste per l'inquinamento acustico
- 2) Testo da inserire nei Permessi di Costruire
- 3) Testo da inserire nelle concessioni lavori in sede stradale
- 4) Testo autorizzazione alla deroga sui limiti di emissione
- 5) Fac-simile richieste autorizzazione per attività temporanee
- 6) Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici
- 7) Elenco delle aree destinate a spettacolo o manifestazioni temporanee
- 8) Tabella 1: deroghe previste per spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI CASTELBALDO:**

**Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione modifiche
Rev. 0	Giugno 2023	Bozza del Regolamento

Castelbaldo, 12 giugno 2023

Tecnico Competente in Acustica

(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)

ing. Stefano Scarparo

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a. Le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. La predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone non riconducibili ad attività economiche, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del Codice Penale. Né trova applicazione all'interno degli ambienti di lavoro dove vige la normativa specifica. ¹

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. inoltre si intende per:
 - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

¹ Gli schiamazzi provocati dagli avventori all'esterno dei pubblici esercizi sono da considerare rumore indotto dall'attività e pertanto obbligano il gestore a valutarne l'impatto e a mettere in atto i necessari interventi di mitigazione

Non sono da intendersi attività rumorose e pertanto sono da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività non riconducibili ad attività economiche quali schiamazzi derivanti da attività antropiche o strepiti di animali o attività domestiche o altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;
 - le attività rumorose prodotte all'interno dei luoghi di lavoro
 - l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada.
 - le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto
- b. *attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito.
- c. *luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
- d. *luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
- e. *cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

a) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in prossimità della sorgente stessa

b) Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da una o più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato in prossimità dei ricettori.

c) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura

quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali (ad esempio provocato da privati cittadini);
 - rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95, nel breve, medio e lungo periodo verranno adottati gli *obiettivi di qualità*, da intendersi come limite di immissione, secondo la seguente tabella:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree di intensa attività umana	62	52
V - aree prevalentemente industriali	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Obiettivi di qualità: : "Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla ... legge"

3. Le attività esistenti interessate da modifiche apportate al piano di classificazione acustica, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione dell'ultima revisione del Piano Comunale di classificazione acustica.
4. Nel piano di risanamento devono essere indicati le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.
5. Il Dirigente competente, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
6. Le imprese esistenti che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
7. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 447/95):
 - 1.1 i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. .
 - d. discoteche
 - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
 - f. impianti sportivi e ricreativi
 - g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - 1.2 - i richiedenti il rilascio:

- a. di Permesso di Costruire o idoneo titolo abilitativo relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito.

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 del DPR 227 del 19/11/2011:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un

numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.

31. Lavanderie e stirerie.
 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 42. Liuteria.
 43. Laboratori di restauro artistico.
 44. Riparazione di beni di consumo.
 45. Ottici.
 46. Fotografi.
 47. Grafici.
3. Le attività di bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste in zone tutelate o non tutelate, le attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o stazioni, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico, le attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, devono presentare una **comunicazione di impatto acustico** in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, **se non superano** le soglie della zonizzazione acustica comunale. La comunicazione deve seguire le indicazioni contenute nel successivo art. 7, comma 2 lettera c).
4. Le attività di bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste in zone tutelate o non tutelate, le attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o stazioni, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico, le attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, devono presentare la **documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico** nel caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, **se si superano** le soglie della zonizzazione acustica comunale.

5. Le attività di cui al precedente comma che superano i limiti acustici di zona non possono essere svolte in maniera continuativa e di conseguenza per esse si applica la disciplina prevista al successivo Titolo II, sez. 2.
6. Le attività di autorimessa e autoriparatore devono presentare la **comunicazione di impatto acustico** se non superano le soglie della zonizzazione comunale oppure la **documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico** in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione acustica.
7. La documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA) deve essere redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008) o successivi aggiornamenti.

art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4,

sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, richiamati nell'allegato 6 del presente Regolamento, devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione, secondo quanto specificato caso per caso nell'all. 6.
2. In allegato 6 al presente Regolamento è specificata inoltre la documentazione da presentare al termine dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

3. Per le ristrutturazioni, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste solamente per gli elementi oggetto di intervento (partizioni verticali – facciata – partizioni orizzontali – impianti ad uso discontinuo – impianti ad uso continuo).
4. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica e della Pubblica Amministrazione devono rispettare i requisiti del DM 24 dicembre 2015 aggiornati dal DMA 11 gennaio 2017 (Criteri Ambientali Minimi).

art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. In caso di titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire e permesso di costruire, nella relazione di asseverazione il progettista deve indicare se l'intervento:
 - a. Rientra o non rientra nell'ambito di applicazione del DPCM 5/12/1997;
 - b. Non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della L. 447/1995;
 - c. Rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della L. 447/1995 integrato con i contenuti dell'articolo 4 del DPR n. 227/2011.
2. Nel caso del precedente comma, sub c) si deve allegare:
 - a. La **documentazione di impatto acustico** se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del DPR n. 227/2011;
 - b. La **valutazione previsionale di clima acustico** se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3 della L. 447/1995;
 - c. La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, a firma del titolare, se l'intervento:
 - i. rientra nelle attività "a bassa rumorosità" di cui all'allegato B del DPR n. 227/2011 che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, compreso il limite differenziale;
 - ii. non rientra nelle attività "a bassa rumorosità" di cui all'allegato B del DPR n.

227/2011 e rispetta i limiti del rumore stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, assoluti e differenziale, come da art. 4, comma 2 del DPR n. 227/2011;

- d. La **documentazione di previsione di impatto acustico** ai fini del rilascio del nulla osta se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del DPR 227/2011, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissione siano superiori ai limiti della zonizzazione acustica comunale.
3. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione o al momento di inizio dell'attività.
4. La documentazione sopra citata deve essere redatta in conformità alle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).
5. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI

art. 8 – Definizioni e disposizioni generali

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia richiesta di autorizzazione in deroga si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9 - Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma 1 lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 10 - Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei

livelli di zona è consentita, nei seguenti periodi:

- nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
 - nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

art. 11 - Limiti massimi

1. In condizioni normali, i limiti da non superare sono quelli previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.
2. Deroghe temporanee possono essere concesse qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti acustici di zona.
3. Il limite in deroga da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti primi, è di 65 dBA, ad eccezione dei ricettori sensibili posti in classe acustica I dove il limite è stabilito in 60 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata agli ambienti abitativi in senso lato più prossimi alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione.
2. Qualora il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti di emissione, pur osservando i livelli indicati al comma 3 del precedente articolo, dovrà indirizzare al Responsabile dell'ufficio competente specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 15 giorni prima, secondo lo schema dell'allegato 5, scheda A1.
3. In caso fosse inevitabile l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose che si prevede che

possano superare anche i livelli indicati al comma 3 del precedente articolo e per tempi prolungati, la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata di una idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).

4. Il responsabile del servizio competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, eventualmente sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe agli orari e ai limiti di emissione con le indicazioni che verranno inserite nel nulla osta secondo il modello dell'allegato IV.
5. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Responsabile dell'Ufficio competente potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 13 - Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga ai limiti e agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 14 - Lavori edili di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego saltuario di macchine da cantiere che non soddisfano i limiti massimi indicati nel precedente articolo 11, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 10 e per un tempo non superiore a 3 ore al giorno. L'osservanza di quanto disposto nel presente articolo assolve dagli obblighi previsti dalla L. R. 21/99 art. 7, commi 1 e 1bis;

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.15 - Definizioni

1. Sono da considerarsi **attività rumorose a carattere temporaneo** e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, i cineforum, le feste popolari, le sagre, le

manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad esclusione di quelle motoristiche che si svolgono in autodromi, piste motoristiche di prova e attività motoristiche sportive) nonché ogni manifestazione con utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino, per ogni attività, le 15 giornate delle quali non più di 3 consecutive nell'arco di un anno solare.

art. 16 - Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 15, comma 1, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune riportate in Allegato 7 ed evidenziate nell'elaborato grafico con apposita retinatura.
2. Altre aree non esplicitamente indicate nel piano di Zonizzazione Acustica possono essere concesse a seguito di richiesta scritta e motivata.
3. **Le attività di cui all'art. 15 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere / case di cura e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.**

art.17 - Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 15 è consentito nei limiti ed orari indicati nella Tabella 1 riportata in allegato. In particolare gli orari indicati sono stabiliti su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno. Le categorie indicate sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
2. I limiti indicati in tabella, intesi come livello equivalente su una base temporale di 1 ora, sono da misurarsi in facciata agli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

Si applica il criterio differenziale come indicato. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

3. Non sono derogabili in nessun caso per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (L_{Smax}) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$), secondo quanto previsto dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art.18 – Presentazione delle richieste di autorizzazione/comunicazioni.

1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra normativa in ambito di sicurezza e prevenzione incendi, lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 15 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in Tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5, scheda B₀ del presente Regolamento.
2. Per tutte le attività non comprese in Tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga scritta e motivata almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5, scheda B₁ del presente Regolamento.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare la deroga eventualmente dopo avere acquisito il parere dei Servizi preposti (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale Vigilanza Pubblico Spettacolo).

TITOLO III°

DISCOTECHES, SALE DA BALLO, PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 19 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, non è in nessun caso derogabile il limite all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.
2. L'obbligo di valutazione previsto dal DPCM 215/99 e la relativa documentazione non si applica agli altri esercizi pubblici diversi da quelli esemplificati al comma 1.

art. 20 – Limiti acustici all'esterno della struttura e verso edifici contigui

1. Tutte le attività comprese nel presente titolo devono rispettare i limiti acustici di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica. Non sono possibili deroghe se non per manifestazioni temporanee, disciplinate alla sezione 2 del titolo precedente.
2. I limiti acustici applicabili sono sia quelli assoluti (emissione, immissione) che il criterio differenziale.

art. 21 – Permesso di costruire – certificato di collaudo

1. La domanda di permesso di costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un' idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), predisposta secondo le modalità previste dal precedente art. 7.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà

essere allegata alla domanda di licenza.

4. Il rilascio del permesso di costruire può eventualmente essere subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella DPIA e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 25 del DPR 380/2001, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla DPIA e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 22 - Orario

1. Agli esercizi pubblici, **fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa**, è consentito:
 - a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24:00;
 - b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.
2. In caso di utilizzo di sistemi di diffusione sonora all'esterno del locale in plateatici in concessione o aree all'aperto di proprietà non sono previste deroghe ai limiti acustici, trattandosi di attività non temporanee. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo si applica quanto previsto nel precedente titolo II°.

art. 23 – Estensione di orario

1. I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario per l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora o l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale all'interno dei locali fino alle ore 2.00 in assenza di fondate lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestata tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica. Parimenti l'estensione di orario può essere richiesta nel caso di nuovi locali per i quali viene presentata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico che attesti il rispetto dei limiti. Tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi da 1 a 3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele. In seguito la deroga può essere concessa senza scadenza.

art. 24 - Revoca

1. Il Responsabile dell'ufficio competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 22 e 23 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 25 – Esercizi con attività musicale preminente

1. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di “piano bar”, “disco pub” e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione da allegare alla documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) così come previsto all'art. 4, comma 3, firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 24.

art. 26 – Deroghe all'orario

1. In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 22, 23 e 25 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 27 – Pubblici esercizi causa di disturbo

1. In caso di superamento dei limiti acustici accertato dall'ARPAV, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, verrà fatto divieto di utilizzo di impianti di diffusione sonora e di qualsiasi spettacolo di intrattenimento per un periodo di 3 mesi.

art. 27 - bis – Presentazione e gestione degli esposti

1. Le modalità di recepimento degli esposti ai competenti uffici comunali da parte dei cittadini che si sentono disturbati dal rumore provocato dai pubblici esercizi o da altre attività trovano fondamento nella L. 241/90.
2. L'art. 2, comma 3 della citata legge dispone che, qualora non diversamente stabilito dall'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo accertatore, l'Amministrazione che ha in capo il procedimento amministrativo comunica al soggetto trasgressore e al/ai soggetto/i direttamente interessati con provvedimento motivato (ossia

con i riferimenti normativi e le ragioni che hanno determinato l'atto) l'avviso di avvio di procedimento.

3. La citata L. 241/90 prevede che sia individuato il responsabile del procedimento. A costui compete:
 - la valutazione del provvedimento;
 - la richiesta di atti o dichiarazioni in merito al procedimento;
 - la comunicazione, la pubblicazione e le notifiche, la proposta del provvedimento e/o la sua adozione;
 - la supervisione delle fasi del procedimento.

4. Attraverso la comunicazione di avvio del procedimento è garantito al soggetto trasgressore, ovvero al soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti, la partecipazione al procedimento amministrativo previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90, in altri termini definito "diritto alla difesa", allo scopo di verificare e, se del caso, contestare la veridicità e l'esattezza degli accertamenti compiuti.

5. Se le osservazioni proposte dai soggetti interessati involgono aspetti tecnici o normativi complessi il responsabile del procedimento può sospenderlo richiedendo, nel contempo, un parere in merito alla struttura competente, ossia l'ARPA o, in alternativa, al settore legale del Comune.

TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 28 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nei centri abitati e nei nuclei abitati ISTAT, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00;
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati.

art. 29 – Motori per irrigazione e simili

1. L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione dei campi è consentito:
 - a. Nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - i. In qualsiasi orario, se posizionati ad almeno 100 m dalle abitazioni più prossime;
 - ii. In qualsiasi orario, se posizionati ad almeno 50 m dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;
 - iii. Dalle ore 7 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 20, se posizionati ad almeno 50 m dalle abitazioni più prossime;
 - iv. Dalle ore 7 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 20, se posizionati ad almeno 20 m dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA.
 - b. Nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):
 - i. In qualsiasi orario, se posizionati ad almeno 300 m dalle abitazioni più prossime;
 - ii. In qualsiasi orario, se posizionati ad almeno 100 m dalle abitazioni più prossime e

dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;

- iii. Dalle ore 22 alle ore 24 e dalle 5 alle ore 6, se posizionati ad almeno 50 m dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;

art. 30 - Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di utilizzo di altoparlanti su veicoli per l'informazione alla popolazione al verificarsi di eventi calamitosi o altre situazioni di emergenza.

art. 31 - Cannoncini antistorno

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano individuate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso di dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a. posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
 - b. ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
 - c. fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
 - d. fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 32 – Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata mediante il modulo B₂, all. 5, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a) sagre paesane;
 - b) particolari ricorrenze.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 33 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, radio-televisori, impianti di riproduzione sonora e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. Fermo restando il rispetto della quiete pubblica e dei previsti limiti di rumorosità, l'utilizzo di strumenti musicali all'interno delle abitazioni private, é consentito nei seguenti orari:

dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

art. 34 – Impianti tecnici

1. L'impianto e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 35 - Generalità

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane. In particolare le segnalazioni sonore, le sirene e le campane non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte.

art. 36 – Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Nell'ambito delle attività lavorative l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 37 - Deroghe

1. L'Ufficio competente può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 36 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 38 – Segnalazioni acustiche di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 metri, e deve cessare entro 15 minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui

proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

2. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 39

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
 - b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 40 - Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art.41 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite posizionando il microfono in corrispondenza del vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale, limitatamente agli orari, e alla sezione provinciale dell'ARPAV; qualora l'ARPAV non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione che nello svolgimento della loro mansione dovranno essere affiancati da un Ufficiale di Polizia. Si precisa che le emissioni rumorose provenienti da privati e non da attività economiche esulano dalle competenze dell'ARPAV.
3. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale, ovvero del richiedente qualora venga accertato il rispetto dei limiti, acustici e di orario eventualmente anche in deroga, previsti dal presente regolamento..

art. 42 - Sanzioni

1. In caso di inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare:

- L. 447/95, art. 9 comma 1 e art. 10 commi 1, 2, 3,4;
- L. R. 21/99, art. 8, comma 3.

In appendice al presente Regolamento è riportato un sunto delle sanzioni previste dalle norme di legge.

2. Per le strutture di cui al TITOLO III (discoteche, sale da ballo, pubblici esercizi e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo non temporaneo), il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
3. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I (cantieri edili, stradali e assimilabili) e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.
4. Salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 467/2000, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e 660 del C.P. (molestia e disturbo alle persone) e quanto previsto dall'art. 650 C.P. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per ragioni di igiene).

art. 43 - Abrogazioni

1. Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, nel Regolamento Edilizio, nelle ordinanze e norme in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e di Polizia Urbana.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegati al Regolamento
di disciplina delle attività rumorose

allegato 1

SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 659 codice penale (anni '30)

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino a € 309. Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da € 103 a € 516.

Art. 844 codice civile (anni '30)

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni.

L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

- Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima.
Contenuto del comma: *...il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente ...e il Presidente del Consiglio dei ministri ...possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.*
- Art. 10, c.1: *chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Responsabile dell'ufficio competente) è sanzionato con **ammenda da € 2.000 a € 20.000.***
Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.
- Art. 10, c.2: *chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, o dal D.P.C.M. 1/3/91, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con **ammenda da € 1.000 a € 10.000.***
- Art. 10, c.3: *chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con **ammenda da € 500 a € 20.000.***
- Art. 10, c.4: *il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, versato all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo ...per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento...*

L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)

Art. 8, c.2: *l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.*

Art. 8, c.3: *chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (ad esempio cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival ecc.) è sanzionato con **ammenda da € 300,00 a € 900,00.***

Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o di Polizia Locale), sono sanzionati secondo l'art. 10 della L. 447/95.

Art. 9 *Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e di risanamento.*

allegato 2 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare; nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, **nei limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 3 (cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 4 (autorizzazione alla deroga sui limiti di emissione)

A seguito della domanda di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione, si autorizza con le seguenti prescrizioni:

- Il limite massimo da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti primi, è di 65 dBA, ad eccezione dei ricettori sensibili posti in classe acustica I dove il limite è stabilito in 60 dBA; tali limiti si intendono fissati in facciata alle abitazioni più prossime alle aree in cui vengono esercitate le attività;
- Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse;
- In caso si rendesse necessario, a causa di particolari fasi di lavorazione, superare i limiti in deroga, sia temporali che acustici, indicati nella presente autorizzazione, il responsabile del cantiere dovrà presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida regionali (DDG Arpav n° 3/2008). La DPIA deve contenere le misure che si intendono adottare per ridurre al minimo le molestie a terzi.

allegato 5

Fac-simile di comunicazione o richiesta di autorizzazione per attività temporanee

Gli allegati seguenti comprendono i fac-simile delle comunicazioni o richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

Cantieri

Scheda A₁: *Domanda* in deroga per attività temporanea di **cantieri che non rispettano** gli orari fissati dal Regolamento Comunale,

Manifestazioni e attività sportive

Scheda B₀: *Comunicazione* per **manifestazioni** a carattere temporaneo che rispettano le deroghe previste dal regolamento per le attività rumorose.

Scheda B₁: *Domanda* in deroga per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non rispettano né i limiti acustici di emissione fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica né le deroghe previste dal regolamento.

Scheda B₂ *Domanda* in deroga per **attività di Spettacoli pirotecnici**.

Note:

- la comunicazione o domanda può essere inoltrata da persona o soggetto diverso dal richiedente
- per comunicazioni ufficiali indicare sempre la PEC (posta elettronica certificata)

Scheda A₁
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

Domanda in deroga per attività temporanea di cantieri che non rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTELBALDO

Il sottoscritto _____ in
qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
 soggetto o persona diversa dal destinatario dell'autorizzazione

CHIEDE

In favore della ditta _____ sede le-
gale _____ PEC _____
l'autorizzazione per l'attività (via, n.civico, località, telefono) rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari _____ in deroga
agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regola-
mento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega:

- 1) Marca da bollo
- 2) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 3) Qualora ricorrano le condizioni previste al comma 3 dell'art. 12: Documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo le linee guida regionali (DDG ARPAV 3/2008).

In fede.

data _____

firma

Scheda B₀
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

Comunicazione per manifestazioni a carattere temporaneo che rispettano le deroghe previste dal regolamento per le attività rumorose

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTELBALDO

Il sottoscritto _____ in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
 soggetto o persona diversa dal responsabile della manifestazione

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

organizzata e gestita da _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

In fede.

data _____

firma

Scheda B₁
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**Domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che non rispettano
né i limiti acustici di emissione fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica né le
deroghe previste dal regolamento**

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTELBALDO

Il sottoscritto _____ in
qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
 soggetto o persona diversa dal destinatario dell'autorizzazione

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, in favore della ditta

_____ sede legale _____ PEC _____
(via, n.civico, località, telefono)

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Piano di Zonizzazione Acustica e del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega:

- 1) Marca da bollo
- 2) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 3) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.
- 4) *(Limitatamente al caso in cui l'attività sia adiacente a zone di classe I o II)* Documentazione Preliminare di Impatto Acustico, redatta secondo i criteri indicati dalla DDG ARPAV n° 3/2008
- 5) Scheda di comunicazione delle date degli eventi successivi (singoli o cumulabili su base mensile da effettuarsi nello stesso sito), qualora gli eventi stessi non presentino differenti caratteristiche in termini di impatto acustico

In fede.

data _____

firma

Scheda B₂
(Spettacoli pirotecnici – fuochi d'artificio)

Domanda in deroga per attività di Spettacoli pirotecnici

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTELBALDO

Il sottoscritto _____ in
qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
 soggetto o persona diversa dal destinatario dell'autorizzazione

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, in favore della ditta

_____ sede legale _____ PEC _____
(via, n.civico, località, telefono)

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Piano di Zonizzazione Acustica e del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega:

- 1) Marca da bollo

In fede.

data _____

firma

allegato 6

DOCUMENTAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Per le ristrutturazioni, l'obbligo sussiste solamente per gli elementi oggetto di intervento (partizioni verticali – facciata – partizioni orizzontali – impianti ad uso discontinuo – impianti ad uso continuo).

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o di idoneo titolo abilitativo.

Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1, UNI EN 12354-2, UNI EN 12354-3 e UNI-TR 11175.

In caso di ritiro delle norme elencate con sostituzione delle stesse, si dovrà fare riferimento alle norme sostituenti.

INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI			
	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	variazioni di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione e/o nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile *1	Intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio	nessuna documentazione
2	costruzione di nuovi edifici unifamiliari o ampliamento di edifici unifamiliari esistenti o modifica delle forometrie perimetrali o rifacimento globale degli impianti tecnologici	Intervento che può creare incidenze acustiche sull'edificio	<ol style="list-style-type: none"> 1) dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa sui requisiti acustici passivi (presentazione di idoneo titolo abilitativo od inizio lavori) a firma del progettista e congiuntamente di chi presenta o richiede il titolo abilitativo (vedi all.6-modello A); 2) dichiarazione di regolare esecuzione per quanto riguarda gli interventi inerenti i requisiti acustici passivi dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori oppure collaudo acustico a firma di tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (vedi all.6-modello B).
3	ampliamenti o ristrutturazioni di immobili costituiti da più di una unità immobiliare , compresi i frazionamenti degli immobili preesistenti	Intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e/o su quelli limitrofi	<ol style="list-style-type: none"> 1) relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente all'istanza o alla presentazione della idonea pratica edilizia); 2) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente relativa ai requisiti acustici passivi, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica, oppure collaudo acustico a campione*2 a firma di tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità).
4	costruzione di nuovi edifici con più di una unità immobiliare	Intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio	<ol style="list-style-type: none"> 1) relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente all'istanza o alla presentazione del titolo abilitativo); 2) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente relativa ai requisiti acustici passivi, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica, oppure, a richiesta dell'Ufficio Tecnico, collaudo acustico a campione*2 a firma di tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente alla presentazione della SCA);

Note :

*1 ad esempio: rifacimento di pavimenti, sostituzione dei serramenti esterni senza variare la forometria, modifica di tramezze interne, cambiamento di destinazione d'uso degli ambienti interni;

*2 per collaudo acustico a campione si intende il collaudo acustico dei parametri indicati dal DPCM 5/12/1997 o eventuali modifiche e/o integrazioni. Si dovrà verificare, ove possibile, almeno una partizione per piano per ciascuna tipologia di parametro (isolamento acustico standardizzato di facciata, potere fonoisolante apparente tra distinte unità immobiliari, livello di rumore di calpestio) e la rumorosità di almeno un impianto a funzionamento discontinuo per ciascun piano; in caso di impianti a funzionamento continuo (riscaldamento e/o condizionamento) centralizzati si raccomanda di effettuare almeno una verifica del livello equivalente di pressione sonora nella condizione ritenuta più sfavorevole (tale prova è in genere condizionata dalla disponibilità di allacciamento degli impianti e dalle condizioni climatiche; qualora non sia possibile effettuare almeno una verifica, devono essere specificate le motivazioni). I collaudi dovranno essere effettuati e firmati da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica.

allegato 6 – modello A

Oggetto:

DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI CONFORMITA' SULLE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

(Legge quadro 447/95, DPCM 5/12/97, L. 88/2009, L. 106/2011)

PRATICA EDILIZIA N. _____

ANNO: _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

_____ (NOME)

_____ (COGNOME)

_____ (CODICE FISCALE)

_____ (PARTITA IVA)

residente in

_____ (COMUNE E PROVINCIA)

_____ (VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

con studio in

_____ (COMUNE E PROVINCIA)

_____ (VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

_____ (TELEFONO)

_____ (FAX)

@

_____ (E-MAIL)

IN QUALITA' DI PROGETTISTA

iscritto al

_____ (ALBO/COLLEGIO PROFESSIONALE)

_____ (PROVINCIA)

_____ (NUMERO)

in relazione al progetto approntato per la realizzazione delle opere di:

per cui il proprietario o avente titolo chiede il permesso di Costruire

per cui il proprietario o avente titolo inoltra _____
(indicare tipo e numero del titolo abilitativo)

sull'IMMOBILE DI PROPRIETA' di:

_____ (NOME)

_____ (COGNOME)

residente in

_____ (COMUNE E PROVINCIA)

_____ (VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

sito in

_____ (VIA/PIAZZA)

_____ (NUMERO/INTERNO)

immobile identificato al

_____ (FOGLIO)

_____ (MAPPALE)

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 79 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che gli interventi da realizzare con il progetto indicato in premessa, presentato all'Ufficio Tecnico comunale RISPETTANO i requisiti di protezione acustica previsti dal D.P.C.M. 5/12/97.

Il sottoscritto progettista ed il proprietario o avente titolo, ognuno per quanto di propria competenza,

DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

- che ad ogni effetto di legge, i sottoscritti dichiaranti si assumono qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5/12/97;
- di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Data _____

IL PROPRIETARIO O TITOLARE DELLA DITTA

IL PROGETTISTA ABILITATO

(TIMBRO E FIRMA)

Si allegano copie dei documenti di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

allegato 6 – modello B

Oggetto:

**DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
INERENTI LE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO**
(Legge quadro 447/95, DPCM 5/12/97, L. 88/2009, L. 106/2011)

PRATICA EDILIZIA N. _____

ANNO: _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

_____ (NOME)

_____ (COGNOME)

_____ (CODICE FISCALE)

_____ (PARTITA IVA)

residente in

_____ (COMUNE E PROVINCIA)

_____ (VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

_____ (TELEFONO)

_____ (FAX)

@

_____ (E-MAIL)

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI

per la realizzazione delle opere di cui al:

permesso di costruire n. _____ del _____

tipo e numero del titolo abilitativo _____

relativo all'immobile identificato al

_____ (FOGLIO)

_____ (MAPPALE)

sito in

_____ (VIA/PIAZZA)

_____ (NUMERO/INTERNO)

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 79 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che gli interventi inerenti l'acustica passiva dell'edificio sono stati eseguiti in conformità alla regola dell'arte ed in conformità alle indicazioni di progetto.

Data _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Si allega copia del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

Tabella 1

**Deroghe previste per spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo,
ovvero mobile ovvero all'aperto**

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 23.30 (1)	non si applica
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	23.00	non si applica
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	65	23.30	non si applica
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 - 13 15 - 24	non si applica

(1) comprende anche il sound check pomeridiano